



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia di Bari

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Sessione Straordinaria

Seduta Pubblica

N° 27

OGGETTO: Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, a seguito della sentenza della Corte di Appello di Bari n. 1071/2006.

L'anno **duemilaotte** il giorno **ventidue** del mese di **luglio** alle ore 19,00 e seguenti in Canosa di Puglia, nella sede comunale e nella sala delle adunanze aperta al pubblico, si è riunito in 1^a convocazione, sotto la **Presidenza** del Sig. **Pizzuto Michele** e con la partecipazione del Segretario Generale, **dott. Pasquale Mazzone**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

composto dal **SINDACO**
e dai **CONSIGLIERI**:

Francesco Ventola

1. PIZZUTO	Michele	PRESIDENTE del CONSIGLIO	
2. DI PALMA	Nicola		
3. LOVINO	Fedele	17. DI SCISCIOLA	Roberto
4. DI VIRGILIO	Sabino	18. SINESI	Tommaso
5. CASIERI	Pasquale	19. D'AMBRA	Biagio
6. SPERANZA	Salvatore	20. MANTOVANO	Nicola
7. BUONO	Roberto	21. DI NUNNO	Saverio
8. CECCA	Virgilio	22. PATRUNO	Giovanni
9. SIMONE	Salvatore	23. COLASANTE	Giovanni Battista N.
10. FORINO	Fernando	24. DI GIACOMO	Dario
11. SACCINTO	Lucia Mariacristina	25. DI MONTE	Antonio
12. CARACCILOLO	Gennaro	26. PRINCIGALLI	Vincenzo L.
13. PRINCIGALLI	Francesco	27. DI FAZIO	Pasquale
14. COLABENE	Vincenzo	28. BASILE	Pietro
15. D'AMBRA	Paolo	29. QUINTO	Giovanni
16. MATARRESE	Giovanni	30. MERAFINA	Gianfranco

Sono assenti i seguenti Consiglieri: Di Palma – Saccinto – Colabene – D'Ambra Paolo – D'Ambra Biagio e Princigalli Vincenzo.

Pertanto, i presenti sono **25** e gli assenti **6**.

Assistono alla seduta gli Assessori: Rosa – Vicesindaco, Malcangio, Marcovecchio, Todisco e Pinnelli.

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con delibera di Giunta Municipale n.525 del 17.07.1979 veniva sottoposto a procedura espropriativa il suolo in zona "167", di proprietà dei germani Michele, Giovanni ed Antonietta De Ruvo, identificato al foglio 39, particella 178, per una superficie di mq.3.390, per la costruzione di case popolari e, con successiva delibera di Giunta Municipale n.526 del 17.07.1979 l'ulteriore superficie di mq.6.533, per la costruzione del mercato coperto, nonché quella di mq.1.933 per le strade, il tutto a cura dello I.A.C.P. di Bari;
- con decreto di occupazione del 23.11.1979 del Sindaco di Canosa, venne indicata, quale superficie complessiva da espropriare, soltanto al parte prevista per la costruzione delle case popolari, peraltro nella minore estensione di mq.3.337, ma, in sede di esecuzione venne effettuata la misurazione e l'occupazione dell'intera superficie da espropriare di mq.11.856;
- con atto di citazione notificato in data 24.01.1983, i germani De Ruvo, proprietari dei terreni espropriati in argomento, convenivano in giudizio il Comune di Canosa di Puglia e lo I.A.C.P. di Bari, al fine di ottenere la restituzione del terreno espropriato o, quanto meno, al risarcimento danni loro derivati in conseguenza dell'illegittima privazione dell'immobile, con rivalutazione monetaria ed interessi relativi;
- con sentenza parziale n.1068/1993, il Tribunale di Trani accoglieva la domanda dei Germani De Ruvo, dichiarava illegittima l'occupazione della superficie di mq.11.667 e condannava in solido il Comune di Canosa di Puglia e lo I.A.C.P. di Bari a risarcire i danni subiti nella misura a quantificarsi nel giudizio che disponeva proseguirsi con apposita e separata ordinanza, riservando le spese al definitivo;
- il Comune di Canosa di Puglia, con atto del 27.05.1994 proponeva appello presso la Corte di Appello di Bari, avverso la sentenza parziale n.1068/1993, chiedendo, in via principale, che fosse affermato il difetto di giurisdizione dell'A.G.O.; ed, in gradato subordine, la infondatezza della domanda; la illegittimità dell'occupazione solo allo scadere del quinquennio fissato nel decreto sindacale del 23.11.1979; infine la condanna in via esclusiva dello I.A.C.P. di Bari o quella solidale del Comune solo nei limiti dell'indennità di esproprio;

- lo I.A.C.P. di Bari con comparsa di risposta del 19.09.1994, chiedeva il rigetto della domanda del Comune di Canosa, nonché la condanna in via esclusiva dello stesso per quanto eventualmente dovuto ai germani De Ruvo;
- si costituivano, altresì, i germani De Ruvo con comparsa del 19.09.1994, chiedendo il rigetto dell'appello e, con appello incidentale l'integrale risarcimento danni correlato al valore venale del suolo;
- con sentenza n.42/1997 la Corte di Appello di Bari, rigettava l'appello del Comune di Canosa, nonché gli appelli incidentali, disponendo la responsabilità solidale paritaria dello stesso con lo I.A.C.P. di Bari;
- detta sentenza venne impugnata dallo I.A.C.P. di Bari con ricorso in cassazione notificato il 18.12.1998, al quale si oppose questo Comune con controricorso, ed i germani De Ruvo anche con ricorso incidentale;
- la Suprema Corte, con sentenza n.485/00, dichiarava inammissibile il ricorso incidentale ed accoglieva, per quanto di ragione, il ricorso principale, cassava la sentenza impugnata e rinviava ad altra Sezione della Corte di Appello di Bari;
- lo I.A.C.P. di Bari, con atto notificato in data 19.12.2000, riassumeva il giudizio contro il Comune di Canosa di Puglia ed i germani De Ruvo;
- la Corte di Appello di Bari con sentenza n.1071/2006, ha accolto in parte le richieste dello I.A.C.P. di Bari circa il gravame della sentenza n.1068/1993 ed ha condannato il Comune di Canosa di Puglia e lo stesso I.A.C.P. al pagamento delle spese di giudizio sopportate nei vari gradi dai germani De Ruvo e per essi all'Avv. Augusto Di Cagno, nella misura di $\frac{3}{4}$ a carico del Comune di Canosa di Puglia ed $\frac{1}{4}$ a carico dello I.A.C.P. di Bari, nonché al pagamento in favore dello I.A.C.P. di Bari della metà delle spese sostenute nei vari giudizi;

Considerato che, l'Avv. Fulvio Mastroviti, legale dell'Ente nel giudizio di cui alla sentenza n.1071/2006, con nota del 26.06.2008 ha comunicato che i termini per la proposizione di un ricorso per cassazione, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari n.1071/2006, sono decaduti, essendo trascorso un anno dalla pubblicazione della sentenza, precisando che lo stesso non ha ricevuto alcuna comunicazione dell'avvenuto deposito della sentenza stessa;

Considerato, altresì, che l'Avv. Mastroviti con la stessa nota innanzi citata ha espresso parere di procedere all'immediato pagamento in favore dell'Avv. Augusto Di Cagno, onde evitare la notifica di un atto di precetto dello stesso professionista, che vedrebbe gravare questo Comune di ulteriori spese;

Considerato, inoltre, che in ottemperanza della sentenza n.1071/2006 questo Comune intende riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo di € 47.231,26, ai sensi dell'art.194 del D.Lgs.n.267/2000, di cui € 34.609,11 per il pagamento delle spese di giudizio sostenute dai germani De Ruvo e per essi il pagamento in favore dell'Avv.Augusto Di Cagno, salvo poi attivare la procedura di rivalsa nei confronti dello I.A.C.P. di Bari per il recupero dell'importo di € 8.652,28, pari ad ¼ della somma da liquidare all'Avv.Di Cagno, così come previsto nella predetta sentenza, ed € 12.622,15 per il pagamento della metà delle spese legali sostenute dallo steso I.A.C.P. di Bari nelle varie fasi di giudizio;

Dato atto che sul presente provvedimento hanno espresso parere favorevole il Dirigente del Settore Assetto ed Utilizzo del Territorio, in linea tecnica, il Dirigente del Settore Finanze, in linea contabile, nonchè quello di conformità, anch'esso favorevole, reso dal Segretario Generale;

Applicate le disposizioni contenute nel D.Lgs.n.267/2000;

A maggioranza di voti espressi per appello nominale e, precisamente con 19 voti a favore e 3 contrari (Di Fazio, Basile, Quinto) e 4 astensioni espressamente dichiarate dai Consiglieri Patruno, Colsante, Di Giacomo e Merafina, risultano assenti i Consiglieri Di Palma, Princigalli Francesco, Colabene, Di Monte e Princigalli Vincenzo,

DELIBERA

- 1) Il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.194 del D.Lgs.n.267/2000, a seguito della sentenza della Corte di Appello di Bari n.1071/2006 , per il pagamento dell'importo complessivo di € 47.231,26, di cui € 34.609,11 in favore dell'Avv.Augusto Di Cagno, difensore dei germani De Ruvo, ed € 12.622,15 in favore dello I.A.C.P. di Bari quale rimborso della metà delle spese legali sostenute dallo stesso nei vari gradi di giudizio, per i motivi in premessa riportati e che qui si intendono integralmente riportati.
- 2) Di finanziare la somma complessiva di € 47.231,26, riconosciuta come debito fuori bilancio mediante apposita variazione di bilancio, con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2007.
- 3) Di attivare la procedura di rivalsa nei confronti dello I.A.C.P. di Bari per un importo di € 8.652,28, equivalente ad ¼ delle spese legali liquidate all'Avv.Augusto Di Cagno, difensore dei germani De Ruvo, così come previsto nella sentenza della Corte di Appello di Bari n.1071/2006.

- 4) Di allegare alla presente deliberazione il parere alla variazione di bilancio del Collegio dei Revisori di questo Comune, per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 5) Di trasmettere la presente deliberazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti.

Omissis

Parere tecnico ex art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000: Favorevole
Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici - Manutenzione
F.to Ing. Sabino Germinario

Parere contabile ex art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000: Favorevole
Il Dirigente del Settore Finanze
F.to Dott. Giuseppe Di Biase

Parere di conformità ai sensi dell'art. 2 – comma 2 e 4 – lett. d) – D.Lgs. n. 267/2000
Il Segretario Generale
F.to Dott. Pasquale Mazzone